

Alternanza scuola-lavoro: la valutazione degli apprendimenti

Modalità valutative degli apprendimenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

L'utilizzo della **metodologia dell'alternanza scuola – lavoro** trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un modello diverso che **riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica**, ovvero riconosce gli apprendimenti acquisiti anche in contesti extrascolastici e frutto dell'esperienza personale di ciascuno.

L'alternanza scuola – lavoro consente il riconoscimento di questi apprendimenti in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente.

Nella verifica della qualità degli apprendimenti rappresenta un elemento fondamentale la **valutazione dei processi e dei risultati degli apprendimenti acquisiti**.

Con la [delibera n. 1750 del 27/10/2017](#) sono state presentate le "Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro" in cui si trovano indicazioni precise sugli oggetti della valutazione in alternanza scuola-lavoro, gli strumenti, le modalità e i tempi di valutazione.

Qual è la frequenza minima per l'alternanza scuola-lavoro

Perché il percorso di alternanza sia valido è necessaria la **frequenza di almeno il 75% del monte ore previsto dal progetto**.

In quali modi viene utilizzata la valutazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro?

Ogni esperienza curricolare ed extracurricolare cui si può attribuire un valore in termini di credito può incidere nei seguenti modi:

- nell'oscillazione all'interno della fascia di **credito**, per un massimo di 1 punto (secondo la valutazione data dal CC)
- entrando nel calcolo come elemento che concorre all'attribuzione della **valutazione disciplinare** (di una o più materie) o delle **capacità relazionali**

Tali esperienze trovano posto anche nel giudizio di ammissione all'Esame di Stato, ma solo in termini "descrittivi", cui non corrisponde un valore numerico sommabile.

Quali sono gli strumenti con cui si può valutare?

Tra i possibili strumenti se ne indicano alcuni che ogni Consiglio di classe può adottare, singolarmente o integrandoli tra loro o con altri, nella verifica e valutazione delle competenze acquisite in Alternanza.

- schede/rubriche di osservazione delle competenze/prestazioni per livelli
- project work
- diari di bordo/dell'esperienza
- relazione di tirocinio
- portfolio

- questionario di autovalutazione
- prove disciplinari, di Asse e pluridisciplinari per la verifica delle competenze/conoscenze/abilità

Chi valuta?

Titolare e responsabile della valutazione formativa nei percorsi di Alternanza, come della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è il Consiglio di classe. Rispetto agli apprendimenti, ciascun Consiglio di classe valuta le competenze acquisite dallo studente in Alternanza sulla base di più elementi:

- valutazione proposta dal tutor esterno/aziendale
- valutazione del tutor interno
- giudizio dei docenti delle discipline coinvolte
- giudizio di tutti i docenti del consiglio di classe per le competenze trasversali

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

Tenendo conto delle modalità di valutazione di cui si è discusso in precedenza, e sottolineando il fatto che le scelte circa le modalità e gli strumenti adottati debbano essere stabiliti *ex ante* dal Consiglio di classe, l'alternanza scuola lavoro viene valutata nel seguente modo:

1. contribuisce alla valutazione nelle discipline, sia di base sia di Indirizzo, collegate direttamente all'esperienza di alternanza, stabilite all'inizio dell'anno scolastico in fase di programmazione didattica e progettazione del Piano Formativo Individualizzato
2. influisce sulla valutazione delle capacità relazionali dello studente
3. incide sull'attribuzione dei crediti scolastici sulla base delle disposizioni che verranno emanate in materia di Esami di Stato, ferme restando le altre regole e le tabelle ministeriali per l'attribuzione del credito
4. offre elementi per la valutazione delle competenze chiave europee e per le competenze di cittadinanza
5. in sede di scrutinio finale concorre alla determinazione del giudizio globale per l'ammissione alla classe successiva
6. costituisce un elemento significativo per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame di Stato
7. nel colloquio dell'Esame di Stato viene valutata la presentazione dell'esperienza di alternanza, anche con specifico elaborato

[DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13](#)

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92

[DECRETO 30 giugno 2015](#)

Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

[Serv. formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema](#)